

Esami di Stato conclusivi del I e II ciclo, come saranno per i candidati privatisti



di Lara La Gatta, [La Tecnica della scuola](#), 6.4.2020



– Poco dopo delle 13.30 di oggi, 6 aprile, è arrivato il via libera del governo al decreto legge sulla scuola.

[ULTIMA BOZZA DI DECRETO IN PDF \(CLICCA QUI\)](#)

Tra gli argomenti di maggior interesse, gli esami di Stato conclusivi del I e II ciclo di istruzione.

Un aspetto importante, che interessa un gran numero di studenti, soprattutto nel primo ciclo di istruzione, riguarda le modalità di svolgimento degli esami per i candidati esterni.

Vediamo cosa è previsto per i due cicli.

Esame conclusivo del I ciclo

Nell'ambito dell'articolo 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020), il decreto scuola prevede due scenari:

1. **se le attività didattiche riprenderanno in presenza entro il 18 maggio 2020 e sarà possibile lo svolgimento di esami in presenza**, l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, che sarà emanata per disciplinare lo svolgimento degli esami, fornirà indicazioni in merito allo svolgimento delle prove di esame, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale **con specifiche disposizioni per i candidati privatisti**, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017;
2. **nel caso in cui l'attività didattica in presenza non dovesse riprendere entro il 18 maggio 2020 o nel caso in cui, pur rientrando a scuola, per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza**, l'ordinanza ministeriale disciplinerà: "b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, **con specifiche disposizioni per i candidati privatisti**, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo", ossia il decreto legislativo. Quindi, secondo il decreto, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà consentito sostituire l'intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all'esame. La

definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell'ordinanza stessa.

In entrambi i casi, nell'ordinanza saranno dettate, per i candidati privatisti, specifiche norme di adattamento, garantendo comunque l'omogeneità con le misure previste per i candidati interni.

Esame di Stato conclusivo del II ciclo

Anche per gli esami di Maturità gli scenari sono i medesimi:

1. **rientro a scuola entro il 18 maggio e possibilità di sostenere gli esami in presenza:** l'ordinanza ministeriale disciplinerà le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno; ed entrerà nel merito anche delle prove d'esame, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità;
2. **rientro a scuola dopo il 18 maggio o comunque, pur rientrando prima, impossibilità per ragioni sanitarie di sostenere gli esami in presenza:** l'O.M. disporrà l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggi per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e **dettando specifiche previsioni per i candidati esterni.**
- 3.

Il comma 7, dell'art. 1, prevede poi che i **candidati esterni svolgeranno in presenza gli esami preliminari al termine dell'emergenza epidemiologica e sosterranno l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria, che si svolge normalmente a settembre.** Saranno comunque garantite modalità omogenee di svolgimento degli esami di Stato rispetto ai candidati interni.